



Comune di Pozzuolo Martesana

Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'
Citta' Metropolitana di Milano

Ordinanza n. 9 del 04-06-2020

ORDINANZA SINDACALE

APERTURA DEI MERCATI SCOPERTI COME PREVISTO DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 555 DEL 29-05-2020 CON OGGETTO "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

IL Sindaco

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (G.U. Serie Generale n. 64 del 11.03.2020);

- la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001”*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1484) *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1485) *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020”*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1493) *“Modifica dell'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020”*;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (G.U. Serie Generale n.79 del 25.03.2020);
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* (G.U. Serie Generale n. 85 del 30.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 (Identificativo atto n. 1721) *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 di modifica e integrazioni dell’ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*”, con la quale viene consentita la ripresa di alcune attività commerciali, artigianali e di servizi, fra le quali anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) ponendo a carico dei comuni la regolamentazione e la gestione dei mercati individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19;

VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 21-05-2020, con la quale veniva disciplinato lo svolgimento del mercato settimanale in base alle disposizioni contenute nell’ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17-05-2020;

CONSIDERATO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19*”, con la quale vengono impartite nuove disposizioni per ripresa di alcune attività commerciali, artigianali e di servizi, fra le quali anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) ponendo a carico dei comuni la regolamentazione e la gestione dei mercati individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19, in particolare:

- la riorganizzazione degli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato per evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione fra gli utenti, specificando che detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti;
- posizionamento nei punti di accesso di cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- maggiore distanziamento dei posteggi prevedendo, ove necessario, l'ampliamento dell'area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale di almeno un metro fra i posteggi;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

VISTA la legge n. 833 del 23-12-1978, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, in particolare l'articolo 32 che dispone: *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ... nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

RICHIAMATO l'articolo 50, del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000, in materia di competenze del Sindaco;

ORDINA

per le ragioni precedentemente esplicitate di disciplinare lo svolgimento dei mercati settimanali all'aperto secondo le disposizioni di seguito riportate, che sostituiscono quelle contenute nell'Ordinanza sindacale n. 8 del 21-05-2020.

Queste disposizioni rimarranno in vigore fino al termine dell'emergenza sanitaria in atto o fino all'emanazione di disposizioni da parte di Autorità superiori che superino quanto prescritto con la presente ordinanza.

Localizzazione e altri aspetti logistici. I mercati si svolgeranno nei luoghi consueti: in piazzale Pietro Nenni, per il mercato del capoluogo, e in via Marconi per il mercato della frazione di Trecella, occupando le aree contornate con linea in colore rosso nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al fine di garantire il distanziamento interpersonale raccomandato e la partecipazione a tutti i titolari di posteggio, l'area del mercato di piazzale Nenni viene ampliata occupando la porzione di parcheggio posta a nord-est.

In ogni momento dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

In corrispondenza degli accessi saranno posizionati cartelli illustranti i corretti comportamenti ai quali la clientela dovrà uniformarsi.

Fra i posteggi dovrà essere garantita una distanza laterale di un metro.

L'area antistante il banco di vendita, per la larghezza di metri uno, è riservata ai soli clienti interessati all'acquisto dei prodotti esposti, disposti su unica riga mantenendo fra di loro una distanza laterale di metri uno.

Misure a carico dei titolari di posteggio. I titolari di posteggio e gli *spuntisti* per potere partecipare al mercato dovranno assicurare l'adozione delle seguenti misure:

- Fra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio non inferiore ad un metro.
- Il distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere costantemente rispettato anche fra gli operatori, anche durante le operazioni di carico, scarico, montaggio e smontaggio delle attrezzature.
- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
- È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
- Ad ogni banco devono essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- In caso di acquisto con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; in alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- In caso di vendita di beni usati è obbligatoria l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici la predisposizione delle aree di mercato, individuate con la presente ordinanza, mediante:

- L'apposizione della segnaletica con le norme di comportamento in corrispondenza dei punti di accesso (vedi allegato 2).

DI DEMANDARE al Settore Polizia Locale e Protezione Civile la verifica dell'attuazione e controllo delle misure di cui alla presente ordinanza e alle Ordinanze regionali disciplinanti la materia, nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza, del posizionamento dei banchi.

DI DEMANDARE al Settore Programmazione e Gestione del Territorio (SUAP) la divulgazione del contenuto della presente ordinanza agli operatori commerciali ambulanti assegnatari di posteggio.

DI DEMANDARE al Settore Affari Generali e Comunicazione l'informazione attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato individuate, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

AVVISA

che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n 19/2020.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Milano, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

**Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA
LUSETTI**

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005